



ALLEGATO A REP. 24.717 RACC. 16.161

FONDAZIONE SANTO VERSACE

Ente del Terzo Settore

Articolo 1

Costituzione – Denominazione – Sede

1. È costituita, su iniziativa di Santo Versace e Francesca De Stefano, ai sensi delle disposizioni del codice civile e della normativa in materia, una fondazione avente la denominazione

“Fondazione SANTO VERSACE Ente Filantropico Ets”.

2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal codice civile, e dalla normativa applicabile *ratione temporis*.

3. La Fondazione acquisterà la personalità giuridica per effetto del riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. n.117/2017.

4. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Roma.

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporterà una modifica statutaria. La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.

Articolo 2

Scopo e oggetto sociale

1. La Fondazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà e utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale qui elencate, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi.

In particolare, la Fondazione si propone di:

a) erogare denaro, beni o servizi a favore di persone socialmente svantaggiate, di persone in difficoltà a causa di malattie, di persone in condizioni di bisogno, disabilità, disagio, anche derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia;

b) sostenere e promuovere interventi e progetti nazionali e internazionali che aiutino le fasce più deboli della popolazione, le persone socialmente svantaggiate o in difficoltà a causa di malattie, di disabilità, disagio economico e/o sociale, in condizioni di povertà e di emarginazione sociale, anche attraverso iniziative a favore dell’accoglienza, della salute, dell’istruzione, dell’integrazione sociale;

c) realizzare interventi e gestire servizi e/o strutture, per rispondere ai bisogni di assistenza e cura delle persone sopra indicate, autosufficienti e non;

d) svolgere attività di educazione, istruzione e formazione scolastica e/o professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche tramite l’organizzazione e la gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà svolgere la propria attività sia direttamente che finanziando progetti umanitari promossi da altre fondazioni e associazioni, organizzazioni umanitarie ed Enti del Terzo Settore, nonché potrà collaborare con enti pubblici e privati.

2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano svolte secondo criteri e limiti prescritti dalla normativa vigente.

3. La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, o anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4. La Fondazione potrà nel perseguimento e per il raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale, per rispondere ai bisogni di assistenza e cura delle persone;
- b) organizzare seminari di studi, convegni, presentazioni e altre manifestazioni pubbliche e private;
- c) istituire borse di studio rivolte a soggetti in condizioni di disagio economico e/o sociale, sovvenzionare studi, ricerche, realizzare e distribuire prodotti editoriali, multimediali, video, su qualsiasi supporto;
- d) contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti nello scopo sociale;
- e) raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione a istituzioni o organizzazioni, e attraverso lo sviluppo, il finanziamento e cofinanziamento di progetti specifici;
- f) stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- g) ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e da privati;
- h) partecipare a organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;
- i) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

### Articolo 3

#### Volontari e lavoratori dipendenti

1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e volontari.

### Articolo 4

#### Durata

1. La Fondazione ha durata indeterminata, fatto salvo il caso in cui si siano esaurite le disponibilità economiche necessarie per conseguire l'oggetto sociale.

### Articolo 5

#### Patrimonio

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate dai Fondatori in sede di sua costituzione ed è pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato da:

- a) conferimenti in denaro o altri apporti destinati al perseguimento delle finalità della Fondazione;

- b) beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) lasciti ed elargizioni destinati a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- d) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- e) avanzi di amministrazione;
- f) entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che siano ritenute dal Consiglio di Amministrazione non occorrenti per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

#### Articolo 6

##### Entrate e raccolta fondi

1. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- a) redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- b) apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) entrate di qualsiasi natura derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
- d) eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- e) contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- f) donazioni o disposizioni testamentarie;
- g) contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

2. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

#### Articolo 7

##### Irripetibilità di apporti e versamenti

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia

trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### Articolo 8

##### Salvaguardia del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
3. Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

#### Articolo 9

##### Divieto di distribuzione

1. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Articolo 10

##### Patrimoni destinati a uno specifico affare

1. La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2447-bis e seguenti c.c. La deliberazione è adottata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto da allegare al bilancio. In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che, con la relazione dell'organo di controllo, ove nominato, sarà depositato presso il Registro delle imprese.

#### Articolo 11

##### Organi

1. Sono Organi della Fondazione:
  - a) i Fondatori;
  - b) il Consiglio di Amministrazione e il Presidente;
  - c) l'Organo di controllo e l'Organo di revisione;
2. I componenti degli Organi della Fondazione non percepiscono, né direttamente né indirettamente, alcun compenso per l'attività svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute in ragione del mandato svolto, debitamente documentate.
3. I componenti gli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità e onorabilità.

#### Articolo 12

##### I Fondatori

1. I Fondatori sono Santo Versace e Francesca De Stefano.
2. I Fondatori Santo Versace e Francesca De Stefano sono membri del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nel ruolo di Presidente e di Vice-Presidente, fino a quando sono in vita e sono legalmente capaci. In caso

di decesso o sopravvenuta incapacità legale di Santo Versace, Francesca De Stefano assumerà il ruolo di Presidente.

3. I Fondatori nominano e revocano i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo e, nei casi previsti dalla legge o in via facoltativa, il Revisore Legale.

#### Articolo 13

##### Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

2. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

a) nomina e revoca, in caso di decesso o sopravvenuta incapacità legale di entrambi i Fondatori, i Consiglieri che non sono nominati e revocati dai soggetti indicati alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14;

b) nomina e revoca i Consiglieri, in caso di decesso o sopravvenuta incapacità legale dei soggetti indicati alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14;

c) gestisce la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dai Fondatori o dai soggetti

d) compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

e) approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;

f) approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

g) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto, proposte dai Fondatori;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e liquidazione della Fondazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

3. Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

#### Articolo 14

##### Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di tre ad un massimo di nove.

2. I Consiglieri sono nominati da parte dei Fondatori, finché sono in vita e legalmente capaci.

3. In caso di decesso o sopravvenuta incapacità legale di entrambi i Fondatori:

a) Valentina Adornato se vivente e capace assumerà la carica di Presidente, salvo rinuncia e contestuale nomina di suo sostituto;

b) la maggioranza dei Consiglieri è nominata e revocata da Valentina Adornato, se vivente e capace;

b) gli altri Consiglieri sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione uscente.

4. In caso di decesso dei Fondatori e di Valentina Adornato o di loro sopravvenuta incapacità legale, tutti i Consiglieri sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione uscente.

5. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai

pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### Articolo 15

##### Durata della carica

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e restano in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili.

#### Articolo 16

##### Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, o dall'Organo di Controllo.
2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. In caso di urgenza, il preavviso può essere anche di 24 ore.
3. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti o collegati in audio o videoconferenza tutti i componenti in carica e i componenti dell'Organo di Controllo, i quali in caso di assenza devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

#### Articolo 17

##### Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà maggioranza dei suoi componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 300.000 (trecentomila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
5. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.
6. In caso di parità di voti, prevalgono il voto del Presidente e del Vice Presidente.
7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in audio o in video conferenza a condizione che: (i) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati della votazione; (ii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
10. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive

comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui all'art. 14.

#### Articolo 18

##### Presidente e Vice Presidente

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:
  - a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
  - b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
  - c) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
  - d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio;
  - f) attribuire, ove sia necessario o opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione.
2. Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.
3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### Articolo 19

##### Organo di Controllo e Revisione Legale

1. I Fondatori provvedono alla nomina dell'Organo di Controllo e, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o in via facoltativa alla nomina del Revisore Legale.
2. L'Organo di Controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.
3. Tutti i componenti dell'Organo di Controllo, sia se composto da un Controllore Unico che da un Collegio, devono essere appartenenti a una qualsiasi delle seguenti categorie:
  - soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;
  - soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  - soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie

economiche o giuridiche.

4. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

5. I componenti dell'Organo di Controllo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del mandato svolto, debitamente documentate. È fatta salva, comunque, la possibilità del Consiglio di Amministrazione di stabilire un compenso per l'attività svolta.

#### Articolo 20

Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

c) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali qualità.

#### Articolo 21

Durata in carica dell'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

#### Articolo 22

Compiti dell'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;

c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

d) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

e) al superamento dei limiti di legge può esercitare, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge;

g) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Articolo 23

Funzionamento dell'Organo di Controllo



1. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Organo di Controllo, ove nominato, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dallo stesso Organo se monocratico o da uno dei membri del Collegio.
3. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 24 ore prima.
5. L'Organo di Controllo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio.
6. L'Organo di Controllo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio più anziano d'età.
7. Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio.
8. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
9. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza dell'Organo di Controllo
10. L'Organo di Controllo può operare anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio. In tal caso, è necessario che:
  - a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### Articolo 24

##### Organo di Revisione Legale dei conti

1. È nominato nei casi previsti dalla legge ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo.

#### Articolo 25

##### Albo dei Benefattori

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire l'Albo dei Benefattori, nel quale sono iscritti i soggetti che si siano contraddistinti o contribuiscano con il proprio sostegno allo sviluppo morale e materiale della Fondazione.
2. La qualifica di Benefattore dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene apportato.
3. I requisiti e le caratteristiche richieste per l'elezione a membro dell'Albo dei Benefattori sono stabilite da un Regolamento la cui approvazione è demandata ai Fondatori.

#### Articolo 26

### Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (il 30 aprile) cui si riferisce il consuntivo.
4. Nei casi previsti dalla legge o in via facoltativa, il Consiglio di amministrazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

### Articolo 27

#### Libri sociali obbligatori

1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:
  - a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato.
2. I libri sociali sono tenuti dall'organo cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.
3. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

### Articolo 28

#### Estinzione e scioglimento

1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

### Articolo 29

#### Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.
2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Roma.
3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.
4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

### Articolo 30

#### Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

FIRMATO: SANTO VERSACE - FRANCESCA DE STEFANO - ERMINIO DE SANTIS - VALENTINA ADORNATO - FABIANA TOGANDI  
NOTAIO